

COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 43

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta ordinaria pubblica in prima convocazione

DEL 30 SETTEMBRE 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TASSA RIFIUTI.-

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di settembre alle ore 16.00 nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. 6586 in data 24.09.2014, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	GASPARINI Moreno	P	8	POZZATO Rudy	P
2	ERDMANN Stefania	P	9	BARDELLA Elisa	P
3	BERTO Luciana	P	10	TOMMASI Massimo	P
4	GALDIOLO Andrea	P	11	CAMISOTTI Tiziano	P
5	DONI Alberto	P	12	BERGO Francesco	AG
6	CHIARIELLO Luca Bernardino	P	13	PAVARIN Giuseppe	P
7	RIZZATO Laura	P			

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Giuseppa CHIRICO**. Il Sig. **Moreno GASPARINI** nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri *Bardella Elisa – Rizzato Laura e Pavarin Giuseppe*.

Relazione l'Assessore ai Tributi e Bilancio Alberto Doni.

La soppressione della TARES e l'istituzione della IUC nella sua componente TARI ha comportato di dover approvare un apposito regolamento. Si è partiti dal regolamento TARES e si è adeguato tale regolamento con le modifiche necessarie poiché previste dalla L. 147/2013.

Il regolamento è stato portato in Commissione a cui ha partecipato anche il Consigliere Tommasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante:
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO del Decreto Ministero degli Interni del 29.04.2014, il quale stabilisce che per l'anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del TUEL e il successivo Decreto Ministero degli 18.07.2014 che ha ulteriormente prorogato il termine al 30.09.2014;

VISTO l'art. 142 del TUEL, già citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al MEF – Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti:

DELIBERA

- 1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Letto, approvato e sottoscritto.	
IL PRESIDENTE IL SEGRETARI	0
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 75-3	•
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267).	il giorno del T.U.
data	IUNALE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).	l giorno
data)